



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

(emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015)

(modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 93/2019 del 26 giugno 2019)

INDICE

PARTE PRIMA

- Art. 1 Principi fondamentali
- Art. 2 Principi di eguaglianza e non discriminazione
- Art. 3 Uso del nome e reputazione dell'Università
- Art. 4 Uso delle risorse dell'Università
- Art. 5 Abuso della propria posizione e mobbing
- Art. 6 Abusi e molestie sessuali
- Art. 7 Conflitto di interessi e obbligo di astensione
- Art. 8 Astensione da forme di favoritismo e nepotismo e valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione e valutazione
- Art. 9 Proprietà intellettuale, proprietà industriale e frode nella ricerca
- Art. 10 Rapporto tra colleghi e tra componenti dell'Ateneo
- Art. 11 Informazioni riservate
- Art. 12 Organi competenti per l'accertamento della violazione delle norme a carattere etico e sanzioni
- Art. 13 Disposizioni di rinvio per l'accertamento della violazione delle norme a carattere disciplinare e sanzioni

PARTE SECONDA

Titolo I

Norme comuni al personale docente-ricercatore, ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici, ai tecnologi e ai soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo

- Art. 14 Disposizioni di carattere generale
- Art. 15 Ambito di applicazione
- Art. 16 Principi
- Art. 17 Regali, compensi e altre utilità
- Art. 18 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Art. 19 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
- Art. 20 Prevenzione della corruzione
- Art. 21 Trasparenza e tracciabilità
- Art. 22 Comportamento in servizio
- Art. 23 Rapporti con il pubblico
- Art. 24 Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 25 Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 26 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Art. 27 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri previsti dal presente Titolo

Titolo II

Personale docente-ricercatore

- Art. 28 Principi



- Art. 29 Attività didattiche
- Art. 30 Sanzioni per la violazione dei doveri inerenti le attività didattiche
- Art. 31 Accertamento degli inadempimenti relativi ai doveri circa le attività didattiche
- Art. 32 Attività di ricerca
- Art. 33 Accertamento degli inadempimenti relativi ai doveri circa le attività di ricerca
- Art. 34 Sanzioni per la violazione dei doveri inerenti le attività di ricerca
- Art. 35 Doveri di supervisione e rapporto tra coordinatore e componenti del gruppo di ricerca
- Art. 36 Partecipazione agli organi collegiali accademici e alle Commissioni
- Art. 37 Ulteriori doveri dei docenti-ricercatori
- Art. 38 Sanzioni
- Art. 39 Procedimento di applicazione delle sanzioni

Titolo III Studenti

- Art. 40 Principi
- Art. 41 Tutele fondamentali
- Art. 42 Prove d'esame
- Art. 43 Servizi e qualità della didattica
- Art. 44 Libertà didattiche
- Art. 45 Contribuzione economica e benefici
- Art. 46 Governo dell'Università e rappresentanza studentesca
- Art. 47 Studenti a tempo parziale e lavoratori
- Art. 48 Tirocinanti e studenti in stage
- Art. 49 Diritto alla mobilità
- Art. 50 Dottorandi di ricerca
- Art. 51 Sanzioni nei confronti degli studenti e procedimento
- Art. 52 Abrogazioni e disposizioni finali

PARTE PRIMA

Art. 1 Principi fondamentali

1. UNICAM individua nei Principi fondamentali e nella Parte I della Costituzione italiana i suoi principi di riferimento. In particolare: art. 2 Cost. (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo); art. 3 Cost. (principio di eguaglianza); art. 9 Cost. (promozione della cultura e della ricerca); art. 33 Cost. (libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento); art. 34 Cost. (diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i più alti gradi degli studi).
2. Il presente Codice è rivolto a tutta la comunità universitaria. Promuove l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. I componenti di UNICAM sono tenuti a mantenere una condotta collaborativa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria.
3. Le disposizioni sono da intendersi come norme di condotta a carattere etico e il Codice indica espressamente con il simbolo (D) le norme riferite a violazione di doveri di ufficio che integrano violazione disciplinare. Le due violazioni determinano procedimenti differenti a norma degli artt. 12 e 13 del Codice.
4. L'uso, nel presente Codice, del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.



Art. 2 Principi di eguaglianza e non discriminazione

1. Tutti i componenti di UNICAM e i destinatari della sua azione hanno il diritto di essere trattati con eguale rispetto e considerazione e di non essere discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di differenze di genere, età, origine etnica, nazionale o sociale, orientamento sessuale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, disabilità, condizioni sociali o di salute, diversa posizione occupazionale, categoria o stato, come espresso anche nella Carta Europea dei Ricercatori.
2. Sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.
3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio categorie di persone o una singola persona, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento della finalità stessa siano appropriati e necessari.
4. Il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.

Art. 3 Uso del nome e reputazione dell'Università

1. Fermi restando i principi sanciti dagli artt. 17, 18, 21 e 33 Cost., tutti i componenti di UNICAM sono tenuti a non recare danno, con i propri comportamenti, alla reputazione dell'istituzione.
2. Non è pertanto consentito a nessun componente di UNICAM:
 - di utilizzare senza l'autorizzazione prevista dall'art. 15, comma 2, lett. q), dello Statuto il marchio e il logo di UNICAM, anche in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne (D).
 - di esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Ateneo (D).

Art. 4 Uso delle risorse dell'Università

1. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative e di ricerca deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
2. Tutti i componenti di UNICAM devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare compiutamente in qualsiasi momento le spese sostenute e produrre idonea documentazione o rendiconti su richiesta dell'Ente finanziatore (D).
3. A nessun componente di UNICAM è consentito utilizzare o concedere a persone o Enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie di UNICAM per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima (D).
4. Il docente-ricercatore a tempo definito, qualora svolga libera attività professionale, non deve avvalersi, per l'esercizio o la promozione della stessa, di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili ad UNICAM, salvo che ciò sia espressamente consentito dalla legge o per disposizione dei competenti organi accademici (D).
5. I componenti di UNICAM devono utilizzare gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, messi a disposizione dall'Ateneo con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste. Devono servirsi del mezzo di trasporto, eventualmente messo a disposizione dall'Ateneo, solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio (D).

Art. 5 Abuso della propria posizione e mobbing

1. A nessun componente di UNICAM è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l'autorità che deriva dalla propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di forzare altri componenti di UNICAM ad eseguire prestazioni che integrino l'abuso del potere direttivo (D).



2. Sono vietati comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di un componente in occasione di lavoro di studio o di apprendimento da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da altri colleghi o studenti, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro di studio o di apprendimento, ovvero idonei a compromettere l'altrui salute, professionalità o dignità (D).

Art. 6 Abusi e molestie sessuali

1. Sono vietati abusi o molestie di natura sessuale secondo quanto disposto dal codice penale, incluse le condotte e/o espressioni verbali degradanti discriminatorie e lesive del personale senso di dignità umana (D).
2. Sono circostanze aggravanti:
 - a) la posizione gerarchica superiore del molestatore rispetto alla vittima;
 - b) l'abuso o la molestia come implicita o esplicita condizione o elemento di valutazione rilevante per l'accesso, l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera, la prosecuzione del rapporto con UNICAM o altre decisioni riguardanti la vittima;
 - c) la creazione di un clima ostile, intimidatorio o offensivo;
 - d) gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti o personale tecnico-amministrativo nei confronti di studenti.

Art. 7 Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I conflitti, anche potenziali, tra interessi personali o dei suoi parenti o affini entro il quarto grado, del coniuge o del convivente e lo svolgimento di attività di ricerca o le attività del proprio ufficio devono essere comunicati dal docente-ricercatore al Direttore della Scuola e dal personale tecnico e amministrativo al responsabile dell'ufficio (D).
2. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.
3. Il Direttore della Scuola o il responsabile dell'ufficio di appartenenza, assunte le informazioni necessarie e nel rispetto delle garanzie procedurali, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, decide sull'obbligo di astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta all'interessato.
4. Qualora il conflitto riguardi un dirigente la decisione è assunta dal Direttore Generale; qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale o il Direttore di una Scuola la decisione è assunta dal Rettore. Quando il conflitto riguardi il Rettore la decisione è assunta dal Decano dei Professori di Prima fascia dell'Ateneo.
5. Il dipendente deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il IV grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, rapporti esterni di lavoro con Enti di formazione o università potenzialmente concorrenti (D).

Art. 8 Astensione da forme di favoritismo e nepotismo e valorizzazione dei meriti individuali nelle procedure di selezione e valutazione

1. I componenti di UNICAM si impegnano a contrastare fenomeni di favoritismo e nepotismo e si adoperano per la valorizzazione dei meriti individuali in ogni procedura di selezione e valutazione, applicando l'art. 18, legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed i principi della Carta dei ricercatori, rispettando la libera determinazione dei colleghi e astenendosi da ogni forma di indebita pressione (D).
2. Si attengono ai principi di professionalità, equità e imparzialità in tutte le occasioni in cui siano chiamati a determinare scelte nell'ambito di procedure di selezione e valutazione. Non devono utilizzare la propria autorità o capacità di persuasione e pressione per influire sulla concessione di benefici anche di natura economica, favorire incarichi, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti la fase



iniziale e successiva della formazione nella carriera universitaria, favorire l'assunzione di figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risultino legati da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del proprio nucleo familiare (D).

3. Il coniuge, il convivente, il parente e l'affine, entrambi fino al IV grado, di un docente-ricercatore appartenente alla struttura didattica che effettua la chiamata, che chiede il trasferimento o che conferisce gli assegni di ricerca e i contratti per ricercatore a tempo determinato, ovvero del Rettore, del Direttore Generale, dei componenti del Consiglio di amministrazione, non può partecipare alle procedure:

- a) di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia;
- b) di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato;
- c) per il conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato;
- d) per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, l. n. 240/10;
- e) per la stipula di contratti dei quali sia parte a qualsiasi titolo l'Ateneo.

4. Nessun docente-ricercatore può assumere la responsabilità di strutture didattiche, assistenziali o di ricerca, né può far parte di commissioni di valutazione, se tra le persone su cui è chiamato a svolgere funzioni di coordinamento, di indirizzo, o di valutazione sono presenti, a qualsiasi titolo e anche a tempo determinato, il proprio coniuge, i propri figli, familiari o conviventi, e comunque le persone cui risulti legato da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del suo nucleo familiare (D).

5. Il docente-ricercatore si astiene dal partecipare a commissioni di valutazione degli esami di profitto, di laurea e delle prove di ammissione ai corsi di studio di UNICAM in presenza di cause di incompatibilità e comunque in ogni caso in cui partecipino figli, familiari o conviventi, le persone cui risultino legati da vincolo di parentela o affinità entro il IV grado, o componenti, a qualsiasi titolo, del proprio nucleo familiare o in presenza di altri elementi che possano minare la propria libertà e serenità di giudizio, e a segnalare immediatamente tali ragioni ed elementi al Direttore della Scuola di appartenenza per porvi tempestivamente rimedio (D).

Art. 9 Proprietà intellettuale, proprietà industriale e frode nella ricerca

1. Tutti i componenti della comunità universitaria, inclusi gli studenti nella redazione delle tesi di laurea, sono tenuti ad osservare le norme civili e penali in materia di proprietà intellettuale (D), nel pieno rispetto dei principi della Carta Europea dei Ricercatori.

2. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti ad evitare comportamenti fraudolenti nell'attività di ricerca e nella presentazione dei relativi risultati, quali fabbricazione, falsificazione e occultamento dei dati; inappropriata manipolazione di dati o immagini; plagio; informazione fuorviante; pubblicazione ridondante; paternità inattendibile delle pubblicazioni; mancata divulgazione di fonti di finanziamento o di conflitti di interesse; falsa dichiarazione del coinvolgimento del finanziatore e non eticità della ricerca (D).

3. Chi compia un'attività che possa essere oggetto di tutela quale opera dell'ingegno informa il responsabile della struttura o il responsabile scientifico mettendo a disposizione quanto necessario per l'eventuale tutela.

4. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente ad UNICAM, è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale (D).

5. Sono fatti salvi i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e di proprietà industriale.

Art. 10 Rapporto tra colleghi e tra componenti dell'Ateneo

1. I docenti-ricercatori devono condividere con i colleghi, con il personale tecnico e amministrativo e con gli organi competenti il carico gestionale e organizzativo dell'Ateneo, nei limiti delle proprie competenze e capacità.



2. I rapporti tra colleghi e tra componenti dell'Ateneo devono essere improntati ai principi sanciti nel presente Codice.
3. Il docente-ricercatore deve rispettare la persona dello studente, incoraggiarne il senso di responsabilità e di autodisciplina nella gestione del proprio percorso di studi all'interno dell'Ateneo, e promuovere la consapevolezza delle finalità e dell'utilità della valutazione delle attività didattiche cui essi concorrono.
4. Il docente-ricercatore, tutti coloro che partecipino a Commissioni di esame, il personale tecnico e amministrativo e in generale tutti coloro che a vario titolo abbiano rapporti con l'Ateneo, non possono collaborare con imprese che svolgono attività di preparazione agli esami universitari o alle prove di accesso ai corsi a numero chiuso (D).
5. Il docente-ricercatore deve ricevere gli studenti solo negli spazi dell'Ateneo.

Art. 11 Informazioni riservate

1. Tutti i componenti di UNICAM sono tenuti a:
 - a) rispettare la riservatezza di persone o Enti di cui UNICAM detiene informazioni protette, dati sensibili e personali, nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003 (D);
 - b) non rivelare i dati o le informazioni protette di cui alla lett. a) riferibili alla partecipazione ad organi accademici (D);
 - c) non usare a fini diversi da quelli istituzionali pertinenti al rapporto con l'Ateneo i dati o le informazioni protette di cui alla lett. a), di cui dispongono per ragioni d'ufficio (D).

Art. 12 Organi competenti per l'accertamento della violazione delle norme a carattere etico e sanzioni

1. Le eventuali violazioni delle norme a carattere etico previste dal presente Codice sono portate a conoscenza, in forma non anonima, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che, prima di inoltrare la proposta al Rettore, convoca i soggetti coinvolti per promuovere la composizione della controversia.
2. Sulle violazioni delle norme di carattere etico, previste dal presente Codice, da parte del personale docente-ricercatore e tecnico e amministrativo, a norma dell'art. 29, comma 13 dello Statuto UNICAM, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e del giusto procedimento. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Senato accademico.

Art. 13 Disposizioni di rinvio per l'accertamento della violazione delle norme a carattere disciplinare e sanzioni

1. Per le violazioni delle norme a carattere disciplinare previste dal presente codice da parte del personale tecnico e amministrativo è competente l'Ufficio Procedimenti Disciplinari a norma dell'art. 26 del presente Codice.
2. In relazione alle violazioni delle norme a carattere disciplinare previste dal presente codice da parte del personale docente-ricercatore si applicano l'art. 29 dello Statuto UNICAM, commi da 1 a 12, e le disposizioni del Titolo II del presente Codice.
3. In relazione alle violazioni da parte degli studenti si applica quanto prescritto dal Regolamento di cui all'art. 29, comma 14, dello Statuto di Unicam.
4. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nella Parte Prima del Codice commesse da parte del personale tecnico e amministrativo sono quelle previste dall'art. 27 del presente Codice.
5. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nella Parte Prima del Codice commesse da parte del personale docente-ricercatore sono quelle previste dall'art. 38 del presente Codice.



Titolo I

Norme comuni al personale docente-ricercatore, ai dirigenti, al personale tecnico e amministrativo, ai collaboratori ed esperti linguistici, ai tecnologi e ai soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo

Art. 14 Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Titolo è adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 54 comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, specificando i contenuti e le direttive di cui al Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del medesimo decreto, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di seguito denominato "Codice di comportamento nazionale".

Art. 15 Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica a tutto il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, ai tecnologi di cui all'art. 24 *bis* della l. n. 240/2010 nonché ai dirigenti di UNICAM.

2. Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (professori e ricercatori), le norme del presente Titolo costituiscono principi generali di comportamento, tenuto conto di quanto già contemplato nello Statuto dell'ateneo, e per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le norme del presente Titolo si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23, l. n. 240/2010; ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22, l. n. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) e a ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.

4. Ai fini di cui al precedente comma, nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita un'apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice di comportamento, accertata dall'Autorità disciplinare competente.

5. Con il termine 'lavoratore' si intendono tutte le categorie di cui ai commi precedenti.

Art. 16 Principi

1. Il lavoratore osserva l'ordinamento giuridico conformando la propria condotta ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico e secondo i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza.

2. Dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 Regali, compensi e altre utilità

1. Il lavoratore non chiede e non sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità (D).

2. Non ne accetta da terzi, per sé o per altri, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso il lavoratore non ne chiede, per sé o per altri, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo a soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività

inerenti il proprio ruolo, né a soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto (D).

3. Non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore (D).

4. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150 come limite cumulativo annuo massimo, anche sotto forma di sconto. Il lavoratore non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche carte prepagate, carte telefoniche etc.) (D).

5. Il lavoratore comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta (D).

6. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall'interessato all'Ateneo entro e non oltre tre giorni dalla ricezione (D).

7. Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio, un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza (D). Ai fini del presente articolo:

- per "incarichi di collaborazione" si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);

- per "soggetti privati" si intende la persona fisica ovvero ogni Ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli Enti privati previsti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli Enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

8. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i responsabili delle strutture ed uffici vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 18 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto dell'art. 18 Cost. e della disciplina vigente del diritto di associazione, il lavoratore comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio (D). Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta entro 15 giorni:

a) dall'assunzione o dall'affidamento dell'incarico;

b) dalla presa di servizio presso l'ufficio;

c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è assegnato;

d) nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell'atto di assegnazione;

e) ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Codice.

2. Il lavoratore non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni o ad organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera (D).

Art. 19 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Il lavoratore, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, comunica, entro 15 giorni al responsabile della struttura di riferimento, tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il quarto grado, il coniuge o il convivente abbiano



- ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate (D);
2. La comunicazione viene resa nelle forme di cui all'articolo precedente. Per la definizione di soggetti privati si rinvia a quanto indicato all'articolo 17 comma 7.

Art. 20 Prevenzione della corruzione

1. Ai fini di quanto stabilito dall'art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnala eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto a conoscenza.
2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore può effettuare la segnalazione direttamente al proprio responsabile o al responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente, anche in forma anonima.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni:
- a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti all'Autorità disciplinare competente e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;
- b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione al lavoratore autore della stessa.

Art. 21 Trasparenza e tracciabilità

1. Il lavoratore imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali. Osserva la normativa vigente e il Programma triennale della Trasparenza e l'Integrità di Ateneo (D).
2. Pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo possesso al fine di evitare danni all'immagine dell'Ateneo.
3. Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, utilizza ove previsto, gli strumenti informatici di Ateneo, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne (D).
4. Presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto delle norme di riferimento sulla tutela della privacy (D).

Art. 22 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il lavoratore, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti, e dai contratti collettivi (D).
3. Garantisce l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 55-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001, attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'Ateneo (D).
4. Quando rappresenta l'Ateneo nelle controversie giudiziali o stragiudiziali, anche per delega dell'Avvocatura di Stato, è tenuto all'osservanza della normativa di riferimento (D).
5. Qualora faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati è tenuto a osservare la normativa specifica, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi (d.lgs. 81/2008) (D).
6. Il lavoratore che riceva beni di UNICAM, o di altri Enti con cui UNICAM abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla



normativa applicabile. Il lavoratore non cede a terzi, nemmeno temporaneamente, i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge (D).

7. Custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Ateneo, o di cui è in possesso per ragioni di servizio, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica (D).

Art. 23 Rapporti con il pubblico

1. Il lavoratore mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare l'Ateneo.
2. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile. Deve essere chiaro ed esaustivo nel fornire le risposte alle varie istanze ricevute; se l'istanza è formulata in via telematica il lavoratore si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta. Le risposte, qualora non determinino l'attivazione di procedimenti amministrativi, sono inoltrate entro dieci giorni lavorativi, salvo giustificato motivo (D).
3. Nello svolgimento della propria attività il lavoratore assicura il rispetto dei tempi procedurali e di quelli indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti (D).
4. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione o dettato dalla normativa (D).
5. In rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse indicazioni di servizio.
6. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell'Ateneo solo le persone autorizzate.
7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, ove esistente. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione (D).
8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione (D).

Art. 24 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. I dirigenti, compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, sono soggetti alla disciplina del presente Codice e alla restante normativa applicabile. Osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.
2. Svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato per lo svolgimento dell'incarico.
3. Assicurano, anche nell'assegnazione dell'istruttoria delle pratiche, una equa ripartizione dei carichi di



lavoro, tenendo conto delle capacità, attitudini e professionalità del personale della propria struttura; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni. Affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione (D).

4. Promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzare il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

5. Assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Curano, altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali (D).

6. Provvedono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance (D).

7. Prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il quarto grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa. Forniscono inoltre all'Ateneo le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge (D).

8. Intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis, d.lgs. n. 165/2001 (D).

9. Non diffondono notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ateneo.

Art. 25 Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il lavoratore non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto (D). Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il lavoratore non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio



(D).

3. Il lavoratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio (D).

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale (D).

5. Il lavoratore che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale (D).

Art. 26 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Sono tenuti a vigilare sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo il Responsabile della prevenzione della corruzione, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, individuato nella struttura che gestisce le carriere del personale tecnico-amministrativo, in coordinamento con l'Ufficio legale e con il Direttore Generale, e i responsabili di ciascuna struttura o ufficio. Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'Autorità disciplinare ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.

2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 6 novembre 2012, n. 190. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, l. n. 190/2012, dei risultati del monitoraggio. Anche a tal fine può proporre l'elaborazione di informative e circolari, l'organizzazione di seminari di aggiornamento per i lavoratori e ogni altra iniziativa utile.

3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), l. n. 190/2012.

4. Al fine di prevenire, contrastare ipotesi di corruzione, dar seguito agli adempimenti connessi alla astensione del dipendente in conflitto di interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, l'Ateneo potrà adottare iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni.

5. L'Ateneo promuove l'organizzazione di attività formative rivolte al proprio personale in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

12

Art. 27 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri previsti dal presente Titolo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Codice di comportamento nazionale, le violazioni degli obblighi in esso previsti, di quelli previsti dal presente Titolo nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal codice nazionale e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e determinano responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, ove applicabili.

2. La violazione degli obblighi suddetti può dar luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del lavoratore.



3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi di cui all'art. 55 *quater*, comma 1, lettere a), d), e) ed f), d.lgs. n. 165/2001, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità dei lavoratori previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
5. I comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Titolo, posti in essere dal personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (professori e ricercatori), e le sanzioni sono valutate, caso per caso, dal Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10, l. n. 240/2010.

Titolo II

Personale docente-ricercatore

Art. 28 Principi

1. Il docente-ricercatore, nell'esercizio dei propri doveri istituzionali, è tenuto ad osservare le norme dell'ordinamento giuridico universitario e della Carta europea dei ricercatori e ad ispirare ad essi la propria condotta.
2. Il docente-ricercatore si impegna affinché l'attuazione delle decisioni di UNICAM e delle strutture didattiche e di ricerca siano conformi ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, correttezza e trasparenza.

Art. 29 Attività didattiche

1. Al docente è garantita libertà di insegnamento nel rispetto dell'art. 33 Cost. e nell'ambito delle deliberazioni della Scuola per quanto concerne il coordinamento degli obiettivi di apprendimento.
2. Il docente ha il dovere di pubblicare tutte le informazioni riguardanti le attività formative assegnate nei tempi stabiliti dall'Ateneo, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del Regolamento didattico d'Ateneo (D).
3. Il docente ha il dovere di svolgere i compiti didattici e di servizio agli studenti attribuiti dalle strutture didattiche di Ateneo, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo quanto previsto dalla legge e dagli artt. 3 e ss. del Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, emanato con D.R. n. 65 del 31 gennaio 2013 (D).
4. Il docente ha il dovere di svolgere il numero annuale di appelli di esame secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo (D).
5. Il docente ha il dovere di svolgere le verifiche di profitto con una Commissione regolarmente costituita e in base ad accertamenti individuali secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo (D).

Art. 30 Accertamento degli inadempimenti relativi ai doveri circa le attività didattiche

1. Il Direttore della Scuola verifica lo svolgimento delle attività didattiche autocertificate secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 8, D.R. n. 65 del 2013, e ha l'obbligo di segnalare al Rettore le eventuali violazioni ed inadempimenti, dandone immediata comunicazione al docente interessato.
2. La verifica sullo svolgimento delle medesime attività da parte dei Direttori delle Scuole spetta al Rettore e da parte del Rettore spetta al Decano dei Professori di Prima fascia dell'Ateneo.

Art. 31 Sanzioni per la violazione dei doveri inerenti le attività didattiche

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 29 danno luogo alle sanzioni che vanno dalla censura scritta alla sospensione fino ad un anno dello stipendio, previste dall'art. 87, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, valutate la gravità e/o l'abitualità della violazione o dell'inadempimento rispetto ai doveri di ufficio e di condotta, tenuto conto dei principi di proporzionalità e gradualità.



Art. 32 Attività di ricerca

1. Le attività di ricerca sono parte costitutiva e rilevante dell'impegno del docente-ricercatore, il quale deve assicurare lo sviluppo professionale e la continuità della propria produzione scientifica, nonché il legame tra ricerca e insegnamento.
2. Il docente-ricercatore ha il dovere di svolgere regolare e documentata attività di ricerca, rilevabile attraverso gli strumenti di monitoraggio predisposti dall'Ateneo (D).
3. Il docente-ricercatore ha l'obbligo di collaborare in modo responsabile alle procedure di valutazione e accreditamento individuali e collettive (D).
4. Il docente-ricercatore deve compiere ogni sforzo affinché il livello qualitativo e quantitativo della sua ricerca risponda alle indicazioni di Ateneo e ai requisiti dettati dalle procedure di accreditamento.

Art. 33 Accertamento degli inadempimenti relativi ai doveri circa le attività di ricerca

1. Il Direttore della Scuola, anche su segnalazione del Direttore Generale o degli Uffici preposti, sentito l'interessato, ha l'obbligo di segnalare al Rettore l'assenza di regolare e documentata attività di ricerca in almeno un triennio da parte del docente-ricercatore. Il docente-ricercatore potrà fornire adeguata documentazione a sostegno di attività di ricerca non rilevabile dal sistema di monitoraggio.
2. La verifica sulla presenza di regolare e documentata attività di ricerca da parte dei Direttori delle Scuole spetta al Rettore, anche su segnalazione del Direttore Generale o degli Uffici preposti. La verifica sulla presenza di regolare e documentata attività di ricerca da parte del Rettore spetta al Decano dei Professori di Prima fascia, anche su segnalazione del Direttore Generale o degli Uffici preposti.

Art. 34 Sanzioni per la violazione dei doveri inerenti le attività di ricerca

1. L'assenza di regolare e documentata attività di ricerca in almeno un triennio dà luogo alle sanzioni che vanno dalla censura scritta alla sospensione fino ad un anno dello stipendio, previste dall'art. 87, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, valutate le circostanze dell'inadempimento, tenuto conto dei principi di proporzionalità e gradualità.

Art. 35 Doveri di supervisione e rapporto tra coordinatore e componenti del gruppo di ricerca

1. Il docente-ricercatore di comprovata esperienza deve tenere un rapporto costruttivo e positivo con i ricercatori nella fase iniziale di carriera al fine di creare le condizioni per un efficace trasferimento di conoscenze e per uno sviluppo continuo e positivo della carriera dei ricercatori, nel pieno adempimento dei principi della C&C.
2. Deve riconoscere ed evidenziare il contributo di ciascun componente del gruppo nei progetti di ricerca e nelle opere collettive di cui è responsabile (D).
3. Nell'ambito di ciascuna attività è compito del coordinatore:
 - a) promuovere le condizioni che consentano a ciascun ricercatore di partecipare ai lavori di ricerca (D);
 - b) individuare le responsabilità e valorizzare i meriti di ciascun partecipante (D).
4. Il ricercatore che appartiene al gruppo di ricerca ha il dovere di collaborare secondo le indicazioni del coordinatore del gruppo di ricerca (D).
5. Il ricercatore che reputi di essere stato lesa professionalmente segnala al Direttore della Scuola di appartenenza del coordinatore, o nei casi in cui sia strettamente necessario direttamente al Rettore, il comportamento lesivo.
6. Il coordinatore che rilevi un comportamento omissivo o in violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività di ricerca da parte del ricercatore segnala al Direttore della Scuola di appartenenza del ricercatore, o nei casi in cui sia strettamente necessario direttamente al Rettore, il comportamento suddetto.
7. Ove accertate le violazioni previste, il Direttore della Scuola, sentito l'interessato, segnala l'inadempienza



ai doveri inerenti lo svolgimento dell'attività di ricerca al Rettore per l'avvio della procedura disciplinare. La sanzione può andare dalla censura scritta alla sospensione dello stipendio fino ad un anno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

Art. 36 Partecipazione agli organi e organismi collegiali accademici e alle Commissioni, assegnazione degli incarichi istituzionali

1. Il docente-ricercatore è tenuto a garantire un'assidua e costruttiva partecipazione alle attività degli organi collegiali di cui si compongono le strutture accademiche e assistenziali alle quali afferisce, in spirito di servizio e con senso di appartenenza verso UNICAM (D). Il Rettore, i Direttori delle Scuole e i Presidenti degli organi e organismi assicurano che la partecipazione alle attività degli organi collegiali sia garantita attraverso orari che favoriscano la conciliazione con i tempi di vita.
2. Il docente-ricercatore ha il dovere di partecipare alle Commissioni per esami di laurea o diploma e per esami di Stato e alle Commissioni per le chiamate di ricercatori a tempo determinato e di professori di ruolo (D). La partecipazione è individuata in base alla professionalità, nel rispetto del principio della parità di genere.
3. Le assenze o il rifiuto di partecipare devono essere adeguatamente motivati. In presenza di reiterate giustificazioni che determinano la sostanziale e costante mancata partecipazione del docente-ricercatore ai Consigli di Scuola o alle Commissioni, il Direttore della Scuola ha l'obbligo di verificare l'adeguatezza e fondatezza delle ragioni addotte dal docente-ricercatore e di segnalare l'inadempienza ai doveri, inerenti la partecipazione agli organi collegiali accademici e alle Commissioni, al Rettore per l'avvio della procedura disciplinare. Analoga verifica in merito all'inadempienza ai doveri di partecipare alle Commissioni da parte dei Direttori delle Scuole spetta al Rettore (D).
4. Le sanzioni per i comportamenti in violazione dei doveri di carattere disciplinare previsti dal presente articolo possono andare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, dalla censura scritta alla sospensione dello stipendio fino ad un anno.
5. I Direttori delle Scuole assegnano incarichi istituzionali in base alla professionalità, nel rispetto del principio della parità di genere e delle pari opportunità, favorendo la rotazione nell'affidamento degli incarichi.

Art. 37 Ulteriori doveri del docente-ricercatore

1. Il docente-ricercatore, fermo restando che lo stato giuridico non prevede un orario di servizio, è obbligato a chiedere preventiva autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale secondo quanto previsto dall'art. 6, l. 240/2010 e dal regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni (D). Le attività non soggette a preventiva autorizzazione, dovranno comunque essere comunicate al Direttore della Scuola ed al Rettore. L'inosservanza dei doveri d'ufficio è perseguibile disciplinarmente ai sensi del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e della legge n. 240/2010.

Art. 38 Sanzioni

1. Ai docenti-ricercatori possono essere applicate, secondo la gravità delle mancanze, le sanzioni disciplinari contenute nell'art. 87, R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni:
 - 1) la censura scritta;
 - 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
 - 3) la revocazione;
 - 4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni già maturati.
2. Le sanzioni disciplinari previste nel presente Titolo devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità.
3. La censura è una dichiarazione scritta di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio. È applicata dal Rettore, udite le giustificazioni del docente-ricercatore e nel rispetto del giusto procedimento.



4. La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno comporta, oltre alla perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto dell'anzianità di servizio per tutto il tempo della sua durata. Il docente-ricercatore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere eletto rettore di Università, a norma dell'art. 89, comma 2, R.D. n. 1592/1933 e successive modificazioni.
5. La revocazione e la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni già maturati si applicano secondo il procedimento previsto dall'art. 39 del presente Codice per le seguenti mancanze:
 - a) grave insubordinazione che si concretizzi in ingiurie, minacce, percosse, diffamazione o calunnia poste in essere nei confronti di chi esercita una funzione di direzione, controllo o coordinamento;
 - b) grave, reiterata e dimostrata mancanza ai doveri di ufficio che determina un sostanziale inadempimento rispetto alla prestazione lavorativa dovuta in base al proprio stato giuridico;
 - c) commissione di reati accertati in giudizio e puniti con la condanna ad una pena detentiva.
6. Fatto salvo il principio di gradualità e proporzionalità, nei casi di recidiva in comportamenti sanzionati con la censura, si irroga la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio; nel caso di reiterazione dell'infrazione per tre volte nel quinquennio, si applica la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio nella misura massima; nel caso di reiterazione di condotte sanzionate con la sospensione può essere disposta la destituzione.
7. L'applicazione di sanzioni superiori alla censura comporta la perdita dell'attribuzione dello scatto triennale secondo quanto previsto dal D.P.R. 15.12.2011 n. 232, attuativo dell'art. 8, l. n. 240/2010, e degli incentivi in sostituzione degli scatti sospesi.

Art. 39 Procedimento di applicazione delle sanzioni

1. Se la sanzione da applicare è più grave della censura, il Rettore, anche su segnalazione del Direttore della Scuola, senza indugio e comunque entro trenta giorni dalla notizia del fatto, trasmette tutti gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta e dandone contestuale comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato.
2. Il Collegio di Disciplina, procede all'istruttoria per l'approfondimento del caso, in forma non pubblica, sentiti il Rettore, o un suo delegato, e il docente-ricercatore, nel rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto procedimento.
3. Per gli atti, in partenza ed in arrivo di cui ai commi 1 e 2 deve essere utilizzato il protocollo generale in modalità riservata.
4. Il docente-ricercatore ha diritto di accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento.
5. Terminata l'istruttoria, entro i trenta giorni successivi il Collegio di Disciplina esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti, sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per la decisione finale. La decisione viene emessa dal Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro i trenta giorni successivi alla ricezione del parere. Il Consiglio di Amministrazione infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. Il Consiglio di Amministrazione non può irrogare una sanzione più grave di quella proposta dal collegio di disciplina. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di avvio del procedimento.
6. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati.
7. Il Rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati ed alla verosimiglianza della contestazione.



Titolo III

Studenti

Art. 40 Principi

1. UNICAM, in conformità agli artt. 33 e 34 Cost., assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.
2. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
3. Lo studente ha il dovere di tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza e lealtà nei confronti di tutti i componenti della comunità universitaria, evitando l'utilizzo di pratiche o di strumenti in grado di lederne l'onore, la dignità e il decoro.

Art. 41 Tutele fondamentali

1. Il diritto allo studio deve essere effettivo e UNICAM ne agevola l'attuazione con azioni autonome per i meritevoli.
2. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne uso responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.
3. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi di UNICAM, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione da UNICAM e di mantenerne la funzionalità e il decoro.
4. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita e al governo democratico di UNICAM esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo.
5. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. UNICAM mette loro a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari a tale scopo.

Art. 42 Prove d'esame

1. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale e a conoscere l'esito delle prove d'esame, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di valutazione secondo le modalità prescritte dall'art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi esclusivamente alla verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi per l'attività formativa oggetto dell'esame. La commissione d'esame non può visionare il libretto universitario dello studente prima di esprimere la valutazione finale, salva espressa richiesta dello stesso. In ogni caso è fatto divieto alla commissione di visionare il materiale didattico utilizzato dallo studente. Se l'esito dell'esame non è soddisfacente per lo studente, quest'ultimo ha diritto di ritirarsi senza conseguenze per il suo curriculum accademico.
3. Gli studenti hanno il dovere di svolgere le prove di esame attenendosi ad un comportamento di correttezza e lealtà. In particolare è fatto divieto di utilizzare cellulari e dispositivi elettronici non autorizzati durante le prove di esame. Il docente può sanzionare comportamenti scorretti annullando l'esame.
4. La guida generale dello studente e quelle dei singoli corsi di studio vengono pubblicati/aggiornati ogni anno sul sito internet dell'Ateneo entro la data prevista per l'apertura delle iscrizioni.

Art. 43 Servizi e qualità della didattica

1. Gli studenti, attraverso i propri rappresentanti, hanno il diritto di monitoraggio e segnalazione in ordine alla qualità della didattica. Le valutazioni della didattica sono rese accessibili secondo quanto stabilito dalle Linee guida di Ateneo sull'accessibilità e sulle corrette modalità di utilizzo dei risultati dei questionari sulla



didattica.

2. Lo studente ha diritto di prendere visione dei contenuti dell'attività formativa secondo quanto prescritto dall'art. 16, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché a visionare i materiali relativi alle precedenti prove d'esame secondo quanto prescritto dall'art. 24, comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. UNICAM garantisce agli studenti che tutti i materiali didattici indicati dai docenti e i testi adottati siano presenti per la libera consultazione nelle Biblioteche di Ateneo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.

4. Gli studenti hanno il diritto di accedere alle strutture didattiche in condizioni materiali adeguate. E' cura dell'Ateneo rimuovere le barriere architettoniche e ogni altro ostacolo che possa impedire la fruizione effettiva dei corsi, delle sedi d'esame, delle biblioteche, degli spazi universitari e di garantire sufficienti posti a sedere nelle aule e adeguati posti studio nelle biblioteche e nelle sale lettura. L'Ateneo può prevedere prolungamenti degli orari dei servizi informatici o di biblioteca attraverso il ricorso a studenti volontari, secondo le vigenti modalità di impiego e formazione.

5. Le singole sedi d'Ateneo devono essere dotate di strutture informatiche idonee all'acquisizione di tutte le informazioni utili alla vita universitaria. Gli studenti hanno, altresì, diritto ad un adeguato numero di postazioni informatiche e multimediali, con possibilità di accesso a internet.

6. E' diritto degli studenti ricevere l'insegnamento di ciascuna materia con regolarità, nei giorni e negli orari previsti e, salvo motivate eccezioni, da parte del titolare del corso.

7. Gli studenti non possono registrare né divulgare lezioni e Seminari quando non concordato con il Professore.

8. Gli studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Gli studenti non possono registrare i colloqui tramite cellulari o altri dispositivi elettronici se non autorizzati. Gli studenti hanno diritto a ricevere risposte via e-mail alle loro richieste relative alla didattica.

9. Gli studenti hanno diritto a un'adeguata attività di orientamento e tutorato. L'attività di tutorato non può svolgersi negli stessi orari delle lezioni.

10. Gli insegnamenti e i tirocini relativi allo stesso periodo didattico e allo stesso anno non possono avere svolgimento in orari sovrapposti.

Art. 44 Libertà didattiche

1. Gli studenti hanno il diritto di presentare piani di studio individuali corrispondenti alle proprie vocazioni e ai propri interessi disciplinari, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.

2. Gli studenti possono promuovere autonomamente attività formative e culturali utili a un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria. Tali attività possono, su richiesta degli studenti e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti, ottenere il riconoscimento di crediti formativi da parte delle strutture didattiche competenti.

3. Gli studenti hanno il diritto di scegliere liberamente l'argomento della tesi di laurea e i docenti, valutata la sostenibilità della richiesta e sulla base delle proprie specifiche competenze, il dovere di assegnare la tesi richiesta dallo studente. È sempre consentito l'accesso a tutto il materiale documentale necessario per svolgerla nel modo più approfondito.

4. E' stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (D). Il Rettore su segnalazione del docente potrà disporre il rinvio della discussione della tesi di laurea alla sessione successiva nei confronti dello studente che viola tali norme.

5. Il lavoro di tesi non può contrastare con i principi di tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici. E' altresì dovere del docente controllare l'elaborato o l'attività dello studente e dare



indicazioni al laureando al fine di evitare che incorra in tali comportamenti (D).

Art. 45 Contribuzione economica e benefici

1. Fatte salve le esenzioni previste dalla legge, tutti gli studenti hanno il dovere di partecipare al sostegno economico di UNICAM in base alle proprie possibilità. E' preciso e inderogabile dovere dello studente fornire ad UNICAM dati effettivi circa la situazione economica familiare, tramite l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) (D).
2. Gli studenti hanno diritto di conoscere con precisione e trasparenza gli indici e i meccanismi di calcolo che definiscono l'importo delle tasse da versare. Hanno altresì diritto di conoscere con congruo anticipo la scadenza per il pagamento di ogni singola rata.
3. Ogni Scuola di Ateneo ha il dovere di rendere conoscibili in maniera trasparente tutti i dati relativi ai benefici economici, borse di studio e agevolazioni di volta in volta disponibili per gli studenti.

Art. 46 Governo dell'Università e rappresentanza studentesca

1. Tutti gli studenti godono dell'elettorato attivo e passivo. L'esercizio dell'elettorato passivo è regolato da norme che garantiscono il ricambio nella rappresentanza studentesca. Spetta all'Ateneo rendere noto con largo anticipo e con adeguata diffusione ogni informazione utile alla più ampia e consapevole partecipazione ai momenti elettorali, nonché garantire in ogni sede spazi e opportunità di propaganda elettorale. Le elezioni universitarie devono tenersi in un periodo e secondo modalità tali da garantire la massima affluenza al voto.
2. Gli studenti esercitano il loro diritto di rappresentanza nel Senato Accademico, nell'Assemblea delle Rappresentanze, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio del Polo Scientifico-Didattico Piceno, nel Comitato Unico di Garanzia, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Consiglio di Amministrazione dell'ERSU, nel Comitato per lo Sport universitario, nel Comitato tecnico-scientifico del Sistema bibliotecario e museale, nei Consigli delle Scuole, nel Consiglio della School of Advanced of Studies. Gli studenti hanno altresì il diritto di partecipare agli organi competenti per la valutazione del sistema formativo e per le decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica e dei servizi connessi, secondo quanto previsto dallo Statuto e nel rispetto dei regolamenti d'Ateneo.
3. I rappresentanti degli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare ai lavori degli organi accademici di cui fanno parte. L'Ateneo ne disciplina i casi di impedimento per concomitanza con esami, lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria in modo da tutelare pienamente l'esercizio di tale diritto-dovere.
4. Negli organi non elettivi la eventuale nomina di studenti deve avvenire previa consultazione delle rappresentanze studentesche elette negli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 47 Studenti a tempo parziale e lavoratori

1. Per gli studenti impegnati a tempo parziale negli studi universitari e che siano impossibilitati a frequentare si applica l'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 48 Tirocinanti e studenti in stage

1. UNICAM si impegna a promuovere stage e tirocini in armonia con le finalità didattiche indicate dai propri organismi competenti, tenendo conto dei tempi di studio e delle condizioni socio-economiche dello studente, secondo quanto previsto dall'art. 16, lett. h), del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le convenzioni con le agenzie e con gli Enti deputati a ospitare le esperienze di stage e tirocinio vengono stipulate nel rispetto del vigente Statuto. UNICAM si fa garante della copertura assicurativa dello studente per infortuni e responsabilità verso terzi e della piena compatibilità delle modalità di impiego dello studente con le sue fondamentali esigenze didattiche.
3. Le attività di stage o tirocinio devono essere svolte di regola nei giorni feriali e in orario diurno, e in ogni



caso per un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico.

4. Gli studenti hanno diritto a valutare le strutture e le attività di stage e tirocinio attraverso questionari [anonimi] distribuiti al termine dell'attività. I risultati dei questionari [anonimi] riferiti ad ogni struttura o reparto ospitante, esaminati dal Presidio di Qualità di Ateneo e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, vengono resi pubblici periodicamente e con mezzi idonei.

5. La valutazione delle attività di stage e tirocinio svolte dagli studenti si riferisce esclusivamente agli obiettivi raggiunti nel corso delle stesse. Tali obiettivi vengono certificati dai docenti e dai responsabili delle strutture ospitanti al termine di un periodo prestabilito dalle competenti strutture didattiche.

6. Le attività lavorative svolte dagli studenti-lavoratori vengono riconosciute come attività di tirocinio o di stage purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Studi di appartenenza, previo parere della Commissione Paritetica competente e previa verifica individuale degli obiettivi raggiunti. Il riconoscimento può avvenire in ogni caso nei limiti massimi previsti dalla legge e dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Art. 49 Diritto alla mobilità

1. Gli studenti hanno diritto alla mobilità tra le Università italiane e straniere. E' compito di UNICAM ricercare accordi con enti pubblici e privati per migliorare l'ospitalità e le condizioni di vita studentesche nelle singole sedi universitarie.

2. L'Ateneo è di norma tenuto a riconoscere, nel passaggio tra corsi di studio uguali o affini, i crediti maturati in altro Ateneo di Stato o riconosciuto dallo Stato, salva motivazione circostanziata e comunque in coerenza con le caratteristiche dei propri piani formativi.

3. Gli studenti hanno diritto a una informazione completa sulle opportunità di studio all'estero e sulle condizioni e agevolazioni previste. Hanno altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l'accesso alle borse di mobilità, i cui criteri di conseguimento devono essere chiaramente definiti in ogni bando, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Gli studenti hanno diritto al riconoscimento dei crediti acquisiti in Università straniere purché preventivamente inseriti nel piano di studi.

Art. 50 Dottorandi di ricerca

1. Le garanzie previste nel presente Titolo si applicano anche ai dottorandi di ricerca (ricercatori nella prima fase della carriera), agli studenti della formazione post-laurea e agli specializzandi, secondo quanto prescritto dall'art. 5, lett. b), dello Statuto di Ateneo.

2. I dottorandi di ricerca hanno diritto all'assegnazione di un supervisore e di un mentore da parte del collegio dei docenti e ad essere seguiti e indirizzati nel percorso di formazione alla ricerca e nell'ambito dello sviluppo professionale secondo quanto prescritto dalla Carta europea dei ricercatori. Per ciascun dottorando deve essere definito un percorso formativo chiaro, costruito su date certe, con l'indicazione di un argomento di ricerca da sviluppare in autonomia. E' compito del mentore e/o del collegio dei docenti individuare e promuovere i modi per finanziare esperienze formative esterne all'Ateneo di appartenenza.

3. I dottorandi hanno il diritto-dovere di ricevere una formazione adeguata anche attraverso lezioni e seminari. Hanno inoltre facoltà di svolgere attività didattica, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e della School of Advanced Studies, tenendo presente anche il principio della Carta Europea secondo cui l'attività didattica non dovrebbe essere eccessiva ed impedire di svolgere attività di ricerca.

4. I dottorandi hanno diritto a una propria rappresentanza negli organi di Ateneo.

5. I dottorandi hanno diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, maternità o lavoro, nel rispetto di quanto prescritto dalla Carta europea dei ricercatori e dalla normativa nazionale. I dottorandi hanno diritto ad un rinvio dell'esame finale di dottorato qualora il Collegio dei docenti, sentiti il mentor e il supervisore, ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca.



Art. 51 Sanzioni nei confronti degli studenti e procedimento

1. Per le violazioni dei doveri da parte degli studenti e per i provvedimenti conseguenti si fa riferimento al Regolamento previsto dall'art. 29, comma 14, dello Statuto di Ateneo.

2. Le sanzioni che possono applicarsi sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) interdizione temporanea da una o più attività formative;

c) sospensione dalle verifiche di profitto per uno o più mesi;

d) sospensione temporanea dall'Università, non superiore a tre anni, con l'ulteriore obbligo, per lo studente, alla ripresa della carriera scolastica, di provvedere al versamento di un contributo di interruzione per gli anni in cui è rimasto sospeso.

3. La tutela attiva del presente Titolo è affidata al Difensore Civico degli studenti, inteso come personalità indipendente e competente alla quale UNICAM affida di concerto con le rappresentanze studentesche l'incarico di segnalare violazioni o inapplicazioni e di suggerire i provvedimenti conseguenti. Funzioni, modalità di intervento e garanzia di efficacia dell'azione del Difensore civico sono rimesse ad apposito Regolamento.

4. Sulle violazioni dei doveri da parte degli studenti e sui provvedimenti conseguenti decide il Rettore, sentito il Difensore civico degli studenti, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, della proporzionalità in relazione alla gravità e reiterazione del comportamento, e della ragionevolezza.

5. Gli eventuali reclami o le istanze in relazione all'applicazione del presente Titolo devono essere proposte o individualmente dagli studenti o collegialmente dal Consiglio degli Studenti UNICAM, nella persona del suo Presidente (o in mancanza del Vice-Presidente), di fronte al Difensore civico.

Art. 52 Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il presente Codice sostituisce integralmente il vigente Codice etico e lo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti universitari Unicam. Inoltre recepisce quanto contenuto in precedenza nel Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Camerino, adottato in attuazione dell'art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001 che integra i contenuti di cui Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

2. Sono fatte salve ulteriori disposizioni, in materia di responsabilità disciplinare, previste da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

3. Il presente codice è pubblicato sul sito web di Ateneo e ne è data comunicazione tramite e-mail a tutta la comunità universitaria, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di UNICAM.

4. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, o all'atto di nomina a cultori della materia, ai nuovi assunti con rapporti comunque denominati, è consegnata ed è fatta sottoscrivere copia del Codice. Una copia del Codice è conservata presso le Segreterie delle Scuole perché chiunque si trovi a prestare collaborazione ad attività didattiche o di ricerca, anche temporaneamente, possa prenderne visione.

5. Copia del Codice è consegnata agli studenti al momento della iscrizione ai Corsi universitari ed il contenuto è illustrato agli studenti anche nel corso delle Giornate di ambientamento.

6. Il rispetto del presente Codice è richiamato nel Preambolo degli Atti normativi dell'Ateneo e nelle Premesse di ogni procedura selettiva di valutazione e comparazione.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno successivo alla data del Decreto Rettorale di emanazione e si applica alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.